



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 1° Ottobre 2019

L'AGENDA DEI LAVORI

- 1) DECRETO ILVA: PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' E IMMUNITA' ALL'ESAME DELLA CORTE
- 2) COPPIE GAY: POSSONO ESSERE INDICATE DUE MADRI NELL'ATTO DI NASCITA?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2019. Si fa presente che la Corte terrà udienza pubblica anche l'8 OTTOBRE e camera di consiglio nel pomeriggio del 9 OTTOBRE 2019.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 1° ottobre 2019

UDIENZA PUBBLICA 9 OTTOBRE 2019

Aggiornamento del 30 settembre 2019

STABILIMENTO SIDERURGICO ILVA DI TARANTO - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - ESONERO DA RESPONSABILITÀ PENALE O AMMINISTRATIVA

Industria - Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto - Disciplina applicabile ad ILVA spa - Proroga alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) dei termini per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento ILVA di Taranto, e, in ogni caso, del termine originariamente previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 per la prosecuzione "in ogni caso" dell'attività produttiva nello stabilimento - Previsione che le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

(R.O. 61/2019)

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2015, n. 20, in riferimento agli articoli 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, comma primo, della Costituzione, in relazione agli articoli 2, 8 e 13 della CEDU.

Il giudice rimettente denuncia, in particolare, la previsione, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, come successivamente modificato dai decreti-legge n. 191 del 2015, n. 98 del 2016 e n. 244 del 2016, in correlazione al decreto-legge n. 207 del 2012, della proroga alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) dei termini per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria riguardante lo stabilimento ILVA di Taranto per la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento, e, in ogni caso, del termine originariamente previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 per la prosecuzione "in ogni caso" dell'attività produttiva nello stabilimento. Le censure mosse dal giudice rimettente riguardano, poi, il comma 6 dell'articolo 2, nel testo in vigore alla data dell'8 febbraio 2019, nella parte in cui prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano approvato con D.P.C.M. del 14 marzo 2014 non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'acquirente dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Il rimettente assume il contrasto delle previsioni sottoposte all'esame della Corte con numerose disposizioni costituzionali. Innanzitutto è evocato, per plurimi motivi, il principio di uguaglianza: il giudice rimettente lamenta, tra l'altro, la irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità delle altre imprese, in quanto la disciplina censurata sottrarrebbe ai criteri di ordinaria perseguibilità di un reato commesso nella gestione di uno stabilimento industriale, per un prolungato periodo di tempo, esclusivamente i proprietari e i commissari dello stabilimento ILVA di Taranto o i loro delegati. Le norme censurate, ritiene poi il rimettente, esporrebbero, in contrasto con l'articolo 35 in combinato disposto con l'articolo 32 della Costituzione, i lavoratori e la popolazione residente nei pressi dello stabilimento a livelli intollerabili di inquinamento per un lungo lasso temporale, potenzialmente soggetto a nuove estensioni, con esonero da responsabilità degli autori delle condotte

lesive. È denunciata, inoltre, la lesione del valore costituzionale, affermato dall'articolo 41 della Costituzione, che impone all'attività di impresa di non recare danno alla sicurezza, nonché del dovere dell'ordinamento di reprimere e prevenire i reati di cui agli articoli 24 e 112 della Costituzione. Secondo il rimettente, infine, le norme censurate sarebbero in contrasto con l'articolo 117, comma primo, della Costituzione, in relazione agli articoli 2 (diritto alla vita), 8 (diritto alla vita privata) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della CEDU, come da ultimo sancito dalla Corte Europea di Strasburgo nel procedimento n. 54413/13 (F. Cordella e altri c. Italia), definito con sentenza del 24 gennaio 2019.

Norme censurate

D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 (1) (2).

Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2015, n. 3.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 marzo 2015, n. 20.

Art. 2. Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.

[In vigore dal 1 marzo 2017 al 30 aprile 2019]

(omissis)

5. Il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.

6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 (11) prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 9 OTTOBRE 2019

FORMAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA DI UN MINORE, DI NAZIONALITÀ STRANIERA, IN CUI SIANO RICONOSCIUTE COME GENITORI DUE PERSONE DEL MEDESIMO SESSO

Stato civile - Atto di nascita - Filiazione - Riconoscimento - Preclusione della possibilità di formare un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge nazionale del figlio, individuata in applicazione dell'articolo 33 della legge n. 218 del 1995.

(R.O. 69/2018)

Il Tribunale di Pisa solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 449 del codice civile; 29, comma 2, e 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 250 del codice civile; 5 e 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, assumendo che la norma derivante preclude all'ufficiale di stato civile la formazione di un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un minore, avente nazionalità straniera (acquisita, per nascita, dalla madre gestazionale), due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla scorta della legge applicabile in base all'articolo 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218, norma di diritto internazionale privato, che rinvia, in materia di riconoscimento, alla legge personale del minore e, in caso di più cittadinanze, comunque a quella più favorevole.

Il giudice rimettente ravvisa un contrasto tra la circostanza che la madre intenzionale, che ha dato il proprio consenso alla procreazione assistita (ed è, secondo l'ordinamento straniero, sposata con la madre gestazionale) risulta, secondo la legge straniera applicabile alla fattispecie, come genitore e l'impossibilità di formare in Italia un atto di nascita in cui un figlio risulti avere due genitori dello stesso sesso.

Il giudice *a quo*, non ritenendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata, solleva il dubbio di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate con riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 30 della Costituzione in quanto la preclusione alla formazione di un atto di nascita recante tale contenuto comporterebbe: un'irragionevole compressione del diritto di persone che, in base alla legislazione straniera, sono legate da un rapporto di genitorialità-filiazione, a vedere pienamente riconosciuta, in Italia, la propria formazione sociale; un'irragionevole discriminazione rispetto alla fattispecie del cittadino di nazionalità straniera con due genitori intenzionali di sesso diverso; l'irragionevole esclusione, per il figlio, del diritto di ottenere la prova precostituita della filiazione nonché della possibilità di far valere il proprio diritto a ricevere mantenimento e istruzione anche dal genitore intenzionale. Il rimettente sostiene che tali disposizioni violerebbero anche l'articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli articoli 3 e 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

Norme censurate

Codice civile

Capo IV - Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

c.c. art. 250. Riconoscimento

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.

TITOLO XIV - Degli atti dello stato civile

c.c. art. 449. Registri dello stato civile.

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (1)
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.

Art. 29. Atto di nascita.

1. La dichiarazione di nascita è resa nei termini e con le modalità di cui all'articolo 30.

2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo 35.

(omissis)

Art. 44. Riconoscimento del nascituro.

1. Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre, o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.

(omissis)

L. 19 febbraio 2004, n. 40 (1)

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45.

Art. 5. Requisiti soggettivi.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Capo III - Disposizioni concernenti la tutela del nascituro

Art. 8. Stato giuridico del nato.

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
